

**SCHEDA CONDIZIONI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI
DIPENDENTI AI SENSI DEL CCNL DELL'AREA
RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA,
ED AL PERSONALE SANITARIO DEL COMPARTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Assicuratore:	Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's ; (I Lloyd's sono il mercato assicurativo leader nel mondo con una capacità assuntiva di oltre 21,2 miliardi di Euro. Sono il secondo assicuratore al mondo di rischi commerciali ed il sesto più importante gruppo riassicurativo. Nel 2004, 66 sindacati sottoscrivono assicurazioni ai Lloyd's, in tutti i rami di assicurazione e per rischi provenienti da oltre 190 paesi nel mondo. I Lloyd's sono regolati dalla Financial Services Authority)
Assicurati:	Cat. 1 Dirigenti medici esclusi veterinari, Cat. 2 Dirigenti medici veterinari e sanitari non medici (Es. Chimici, Biologi, Psicologi, Assistenti sociali etc.), Cat. 3 Sanitari Cat. D e Ds del Ccnl comparto SSN Cat. 4 Sanitari Cat. A, B, Bs, Bs sanitario e C del Ccnl del SSN
Oggetto della garanzia:	<p>Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da richieste di risarcimento loro avanzate quali responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi, addebitabili a loro colpa grave (giudizialmente accertata con provvedimento definitivo od esecutivo dall'Autorità Giudiziaria competente) denunciati agli assicuratori durante il periodo di copertura della polizza e che abbiano causato a terzi (escluso il Contraente) morte, lesioni personali , ovvero danni materiali a cose, nel corso dello svolgimento dell'attività istituzionale ospedaliera, dell'attività libero professionale intramoenia, dell'attività di consulenza svolta al di fuori dell'orario di lavoro regolamentata da convenzione tra la propria azienda e l'azienda destinataria dell'attività libero professionale (esplicata nei modi e nei termini stabiliti dai vigenti Accordi Nazionali ed Aziendali) in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azione di rivalsa esperita dalla Compagnia di Assicurazione che assicuri/abbia assicurato l'Azienda Contraente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale; • azione di rivalsa esperita direttamente dal Contraente per le eventuali franchigie della polizza aziendale .

Principali esclusioni:	<ul style="list-style-type: none"> - Inquinamento; - Interruzione attività; - Obbligazioni di risultato inerenti la chirurgia estetica; - Implantologia di prodotti o impianti in silicone sia in forma liquida che gelatinosa; - Sostanze od organismi geneticamente modificati o derivati; - Sperimentazione in genere; - Fecondazione assistita; - Violazioni di legge errori od omissioni e/o ritardi nel compimento di atti amministrativi; - Multe ammende o penali a carico dell'Assicurato;
-------------------------------	--

Periodo di validità temporale:	<p>L'assicurazione vale per i sinistri / sinistri in serie (vedasi le relative definizioni di polizza) verificatisi durante il periodo di validità del contratto semprechè il fatto che li ha originati si sia verificato nello stesso periodo o nel periodo di retroattività e semprechè l'azione di rivalsa nei termini di cui alla presente polizza venga esperita nei confronti dell'Assicurato entro un anno dalla data di cessazione del contratto stesso.</p>
---------------------------------------	---

Condizioni di operatività della garanzia:	<p>L'Assicurazione ha carattere integrativo rispetto all'Assicurazione obbligatoriamente prevista dal CCNL a carico dell'Azienda Contraente per la responsabilità personale e professionale del personale, incluse le spese di difesa, e si intende pertanto operante a condizione che al momento del sinistro/sinistro in serie sia stata regolarmente stipulata e sia valida ed effettiva la Polizza Aziendale</p>
--	--

Massimali assicurabili:	<ul style="list-style-type: none"> • € 250.000,00 per persona, per sinistro e per anno; • € 500.000,00 per persona, per sinistro e per anno; • € 1.000.000,00 per persona, per sinistro e per anno;
--------------------------------	--

Franchigie:	<ul style="list-style-type: none"> • € 2.500,00 per sinistro;
--------------------	--